

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
Provincia di Reggio nell'Emilia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PUNTUALE**

Approvato con deliberazione di CC n. 7 del 3/03/2022
Modificato con deliberazione di CC n. 13 del 29/03/2023
Modificato con deliberazione di CC n. 20 del 18/04/2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Presupposto per l’applicazione del Tributo	6
Art. 4 – Soggetto attivo	7
Art. 5 – Soggetti passivi.....	8
Art. 6 – Tariffe del Tributo	8
Art. 7 – Esclusioni dal Tributo.....	11
Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali ..	13
Art. 9 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	14
Art. 10 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	15
Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni	16
Art. 12- Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale.....	19
Art. 13- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	20
Art. 14- Agevolazioni sociali	20
Art. 15 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	21
Art. 16 – Categorie di utenza	21
Art. 17 –ATER SIR - PEF	22
Art. 18 – Riscossione	23
Art. 19 – Dichiarazioni.....	23
Art. 20 - Concessione di spazi pubblici ai condomini per la realizzazione di aree per la esposizione dei cassonetti	25
Art. 21 – Tributo giornaliero.....	25
Art. 22 – Rimborsi e compensazione	26
Art. 23 – Attività di controllo e sanzioni	26
Art. 24 - Dilazione del pagamento	28
Art. 25 – Riscossione coattiva.....	28
Art. 26 - Vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.....	29
Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento	29

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, del D. Lgs. 116/2020 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.
3. Si seguono le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare per la determinazione della tariffa del tributo.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
6. Si osservano le disposizioni, le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), nonché quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art.2 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione, la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali, di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il titolo è dato, a seconda dei casi, dal diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
 4. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del DPR 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
 5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
 6. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto indicato nel precedente art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 6 – Tariffe del Tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Economico Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo congruagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.
7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
8. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - b) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - d) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - e) L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
9. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.

10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre le eventuali vuotature eccedenti i minimi saranno conteggiate nel corso del successivo anno d'imposta.
11. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate che verranno installate sul territorio comunale, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
15. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori non forniti dal gestore: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
16. I contenitori del rifiuto indifferenziato sono associati all'utenza cui sono destinati. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza di cui all'art. 19.

Art.7 – Esclusioni dal Tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- a) inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b) locali con utenze non domestiche e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici
- i) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- j) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- k) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
- l) i locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- m) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività.
- n) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune

Aree:

- a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- b) balconi a sbalzo;
- c) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- d) zone di transito e di manovra;
- e) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa con esclusione quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da escludere. Si precisa che la superficie da escludere dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, si presume in ogni caso quella dove sono presenti i macchinari, le attrezzature e simili che realizzano la produzione dei rifiuti stessi; detta superficie occupata da macchinari, attrezzature e simili, è comunque aumentabile a seguito dell'analisi delle singole fattispecie e verificata l'effettiva formazione dei rifiuti in via continuativa e prevalente. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per i produttori di rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, non si tiene altresì conto della parte di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi; sono comunque assoggettate al tributo le restanti superfici e quelle dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia generazione di rifiuti urbani;
2. Per le utenze non domestiche, ove vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ovvero pericolosi, tossici, nocivi, la complessiva superficie imponibile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente e distintamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività ivi esercitata, è computata forfaitariamente sulla base delle seguenti percentuali:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive	65
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55
elettrauto	65
caseifici e cantine vinicole	55
macellerie e pescherie	75
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	55
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75
laboratori fotografici o eliografici	75
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75
lavorazione materie plastiche e vetroresine	75

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
4. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, l'utente dovrà:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER;
 - b) presentare, successivamente, ogni anno entro il 30 aprile il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) munito di ricevuta di presentazione e relativo all'anno precedente.
5. E' facoltà del soggetto gestore del tributo, effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.

Art. 9 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta

dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 10 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente del Comune e al Gestore della raccolta via PEC utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la normativa nazionale ha fissato la scadenza al 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto e, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 30 Aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune e il gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "residuo indifferenziato ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. Per poter usufruire della riduzione è necessario presentare dichiarazione come previsto dall'art. 19 del regolamento.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione (come previsto dall'art. 19 del regolamento) all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento presso il contribuente. Se non cambiano le condizioni la dichiarazione non deve essere ripresentata. Va invece comunicata la cessazione all'ente gestore.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo

dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21.

5. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante"
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi senza ristorante"
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria

6. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

7. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
 - a) il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
 - b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla debenza TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;

c) i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti:
 - i. RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande);
 - ii. RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie);
 - iii. RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto);
 - iv. RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza schermo/stampante/videocamera/fax domestico);
 - v. RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);
 - vi. Olio vegetale (oli di frittura);
 - vii. Olio minerale (olio motore autoveicoli);
 - viii. Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo ma non pile comuni);
 - ix. Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 Kg);

Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in euro (€), necessari per la determinazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati:

Tipologia materiali	Descrizione esemplificativa	Unità di misura	Punteggi	Valore in €
RAEE 1 linea freddo	congelatore/frigorifero piccolo	N°	1200	3,6
	congelatore/frigorifero grande	N°	2400	7,2
RAEE 2 grandi bianchi	Lavatrice	N°	3900	11,7
	Microonde	N°	600	1,8
	Lavastoviglie	N°	2100	6,3
RAEE 3 Tv, monitor	monitor pc	N°	350	1,05
	televisore tubo catodico	N°	100	3,0
	televisore schermo piatto	N°	600	1,8
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	Cellulare, caricabatteria, calcolatrice tascabile, spazzolino elettrico	N°	24	0,072
	taglia capelli, rasoi, sveglie, phon, frullatori, macina caffè	N°	160	0,48
	personal computer (senza schermo), stampante, videocamera, fax domestico)	N°	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine	N°	50	0,15
	neon corto	N°	150	0,45
	neon lungo	N°	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	Bottiglie, manichette, taniche	Litri	120	0,36

Olio minerale (olio motore autoveicoli)	Bottiglie, manichette, taniche	Litri	120	0,36
Accumulatori	batterie auto	N°	300	0,90
	batterie motociclo	N°	150	0,45
Ingombranti	ingombrante piccolo 5 Kg	N°	150	0,45
	ingombrante medio 40 Kg	N°	1200	3,6
	ingombrante grande 80 Kg	N°	2400	7,2

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi d'imposta.

La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d'imposta successivo.

Art. 12- Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

1. Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni per il computo della quota variabile della tariffa dei soggetti la cui produzione di rifiuti indifferenziati è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta documentata:
 - a) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL di Reggio Emilia, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di richiesta documentata utilizzando apposita modulistica fornita dall'Ufficio Tributi.
 - b) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa sulla base delle risultanze anagrafiche pertanto non necessita di apposita richiesta da parte del contribuente.
 - c) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, in affidamento familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affidamento familiare.
 - d) alle utenze domestiche intestate a soggetti che abbiano sottoscritto con il Comune di San Polo d'Enza un accordo per lo stallo di animali da affezione, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
2. Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienicosanitari presenti nelle strutture sanitarie, agli Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Centri diurni e Case di riposo per anziani viene applicata alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale uno sconto del 50% sul costo delle vuotature eccedenti le

minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua.

3. Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto, agli asili nido e alle scuole materne che hanno attivato le “sezioni primavera” viene applicata alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale uno sconto del 50% sul costo delle vuotature eccedenti le minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua.

Art. 13- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (riduzione per l’avvio al riciclo di rifiuti urbani). La riduzione si applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, non conferiti al servizio pubblico, direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo alla quantità di rifiuti complessiva. Quest’ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell’utenza non domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 30/4 dell’anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno e il soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

Art. 14- Agevolazioni sociali

1. A favore delle utenze domestiche residenti è prevista la riduzione del 50% del totale di tariffa annua (parte fissa e parte variabile non misurata) a beneficio dei nuclei familiari aventi un valore I.S.E.E. ordinario, pari o inferiore a Euro 12.500; il valore I.S.E.E. è elevato a Euro 20.000,00 per i nuclei famigliari con almeno 4 figli fiscalmente a carico;
2. Per usufruire dell’agevolazione di cui al punto 1 il contribuente deve presentare domanda entro il 31 Luglio di ogni anno corredata da apposita dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e dall’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità. E’ data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’I.S.E.E. corrente in corso di validità al momento di presentazione della richiesta di agevolazione. L’I.S.E.E. dovrà essere privo di difformità e il nucleo familiare dichiarato in DSU al momento della richiesta dell’agevolazione dovrà corrispondere al nucleo anagrafico.
3. L’agevolazione è concessa annualmente a valere sulla rata di conguaglio.
4. La condizione per poter usufruire dell’agevolazione di cui al comma 1 è che non ci siano insoluti in carico a componenti il nucleo famigliare relativi a pagamenti di tributi comunali, oneri e servizi educativi, scolastici ed extra-scolastici comunali.
5. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle esenzioni o riduzioni di cui sopra è posta a carico del bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Le riduzioni verranno calcolate nei termini sopra indicati

fino a concorrenza dell'importo fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale oltre il quale, le riduzioni sopra stabilite, verranno proporzionalmente ridotte. Nel caso in cui l'importo non venga fissato per l'anno di riferimento, rimane valido l'importo dell'anno precedente.

Art. 15 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti all'art. 12 comma 2 e comma 3, sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

Art. 16 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti, a loro volta suddivise in due tipologie di occupazione:
- i. la prima tipologia di occupazione comprende le utenze domestiche il cui intestatario ha la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi;
 - ii. la seconda tipologia di occupazione comprende le utenze domestiche il cui intestatario ha la residenza anagrafica in un'altra abitazione che però è ubicata sul territorio comunale (secondo case di residenti). In questo caso il numero degli occupanti viene presunto in una unità.
3. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 17 –ATERSIR - PEF

1. ATERSIR è l'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna. Svolge quindi le funzioni di regolazione relativamente al Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e al Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento). La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:
- a) Affidare, secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico in materia di affidamento di pubblici servizi, la gestione del servizio ad un operatore economico che possieda i necessari requisiti di conformità, efficacia ed efficienza.
 - b) Predisporre la pianificazione di ambito (piano d'ambito), contenente gli standard quali-quantitativi di erogazione del servizio e la programmazione degli investimenti necessari alle esigenze del territorio e della collettività.
 - c) Predisporre il piano economico-tariffario, secondo la metodologia di calcolo vigente, a garanzia del raggiungimento degli standard quali-quantitativi e dell'equilibrio economico-finanziario del gestore.

- d) Effettuare per tutta la durata dell'affidamento, le attività di monitoraggio e controllo (sia tecnico che economico) sulla gestione apportando eventuali modifiche alla pianificazione.
2. Il Consiglio Comunale entro la data stabilita dalla normativa vigente provvede a prendere atto del PEF (Piano Economico Finanziario) approvato da ATERSIR nonché ad approvare le tariffe relative al Tributo (TARI Puntuale) che garantiscano la copertura dei costi previsti appunto dal PEF

Art. 18 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 (o altre modalità di pagamento utilizzabili permesse dalla normativa vigente al momento della scadenza del pagamento), che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. “Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
- 30 Aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno calcolato con le tariffe in vigore nell'anno precedente, oltre al Tributo Provinciale;
 - 2 Dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con eventuale conguaglio relativamente alla rata di acconto calcolato utilizzando le tariffe approvate per l'anno di riferimento, oltre al Tributo Provinciale.”
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 19.

Art. 19 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'art.5 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e la tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.
E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
6. L'applicazione della riduzione di cui all'art. 11 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 Aprile dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su apposito modello, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.
Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
7. L'agevolazione prevista al comma 8 dell'art. 10 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.
8. Per le superfici già soggette a Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
9. La mancata definizione della dichiarazione fiscale per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 20 - Concessione di spazi pubblici ai condomini per la realizzazione di aree per la esposizione dei cassonetti

1. A seguito di domanda per la concessione di aree pubbliche da utilizzare per il deposito di cassonetti per il conferimento del residuo indifferenziato e della frazione organica, l'Amministrazione valuterà caso per caso la possibilità di rilasciare la concessione, nei modi disciplinati dal regolamento di concessione di aree pubbliche e dal regolamento per l'applicazione del Canone Unico. L'amministrazione valuterà l'effettiva presenza di aree libere e le condizioni di contesto e l'opportunità di realizzazione di un'area in relazione al contesto e al decoro urbano.
2. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente dall'Amministratore del condominio, per conto del condominio stesso. In caso di parere positivo della Giunta, l'area dovrà essere adeguatamente attrezzata mediante la realizzazione di una perimetrazione che costituisca una barriera visiva per il cassonetto, mediante fioriere continue e adeguate siepi, di una altezza non inferiore a 1,20 cm o altra modalità che dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico.
3. I condomini dovranno gestire l'area provvedendo costantemente ad una adeguata pulizia sia dell'area che dei cassonetti, in modo da evitare la emanazione di odori sgradevoli.
4. La concessione potrà essere revocata, senza diritto di restituzione del canone corrisposto, nel caso di inadeguata cura dell'area e di segnalazioni di odori molesti nella zona.
5. La concessione avrà durata triennale e l'eventuale disdetta sarà efficace dal primo Gennaio dell'anno successivo ma sarà dovuto comunque l'intero canone annuale. L'area dovrà essere ripristinata in perfette condizioni.
6. La concessione dell'area sarà soggetta al pagamento del canone annuale in base alle del Canone Unico.
7. Ai condomini composti da più di quattro unità abitative sarà fornito un unico contenitore per la raccolta del rifiuto organico. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare situazioni particolari.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. Per effetto dell'art. 1 della L. n. 160/2019 comma 838, fanno eccezione e pertanto il tributo non si applica alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sono soggetti al canone di cui al comma 837.
3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

4. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 22 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 23 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 24 - Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, di norma, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 25 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante le disposizioni indicate al comma 792 della Legge 160 del 27/12/2019 oppure mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 nelle fattispecie previste.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 26 - Vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

1. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti nonché per il relativo sistema sanzionatorio, valgono le disposizioni contenute nel regolamento di ATERSIR "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei Rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147. (AGGIORNAMENTO 2022)" approvato dal Consiglio d'Ambito con Delibera n. CAMB/2020/13 del 27 febbraio 2023.

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.